Prot. n. 37991 del 28/10/2026

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE Provincia di Ancona; sede legale Strada di Passo Varano n. 19/A, tel. 071/5894362/5894257/5894349; sito web: www.provincia.ancona.it, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 144 del 23/10/2026 a firma del Responsabile della III^ Unità Organizzativa, Ing. Alessandro Vitali.

DESCRIZIONE: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MONITORAGGIO DEL VERSANTE IN FRANA - 3° STRALCIO 2° LOTTO - PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PREVISTI NELL'INTERVENTO "LOCALITÀ CENTRO STORICO" COMUNE DI ROSORA**.** - 11IR031/MT (BAN 66L).

CIG BD891A12CF

CUP F52B24000060002
CPV 45220000-5 "Opere d'arte e strutture"

CUI L00279310429202500001

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 1.286.649,68 (euro unmilioneduecentoottantaseimilaseicentoquarantanove/68)
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 30.501,51 (euro trentamilacinquecentouno/51)
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 1.256.148,17 (euro unmilioneduecentocinquantaseimilacentoquarantotto/17)
Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente committente ha stimato in € 392.495,89, come indicati nello specifico allegato progettuale (vedi elaborato Valutazione incidenza manodopera – allegato F).
I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.
Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 è applicabile al presente appalto, il **CCNL EDILIZIA INDUSTRIA COD. F012**.

Tuttavia, ai sensi del successivo comma 3, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, come meglio esplicato alla voce **"BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA"** del presente disciplinare".

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO
Categoria unica prevalente: OS21 "Opere strutturali speciali" – classifica III bis

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA visionabile e scaricabile dal seguente link:
https://provanco.tuttogare.it/

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP): ING. ALESSANDRO VITALI (tel. 0731 813963 int. 2; e-mail: tecnico@comune.rosora.an.it)

TEMPI DI ESECUZIONE: 360 (trecentocentosessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Intervenuta la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, la Provincia di Ancona si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.
È prevista, altresì, la consegna in via d'urgenza, nei casi previsti dall'art.17, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'allegato II.14 al suddetto decreto.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 30/11/2026, **alle ore 13.00.**

DATA IN CUI SI RIUNISCE L'ORGANO DI GARA ED APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO DELL' "*INVERSIONE PROCEDIMENTALE*" IN FORZA DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 107, COMMA 3, DEL D.L.GS. 36/2023.

Il giorno 01/12/2026 alle ore 09.00, l'Avv. Fabrizio Basso, quale organo monocratico di gara e Presidente della SUA, procederà all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ed alla individuazione della migliore offerta. In capo all'operatore economico primo in graduatoria si procederà alla verifica della documentazione amministrativa contenuta all'interno della BUSTA A.
L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma telematica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.
Le informazioni ai concorrenti avverranno con le modalità e le tempistiche specificate nell'art. 90 del Codice.

Termine per richiedere chiarimenti: è possibile richiedere chiarimenti alla stazione appaltante tramite la piattaforma telematica entro il giorno **23/11/2026 ore 13.00.**

GARANZIA PROVVISORIA NON RICHIESTA ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

CONTRIBUTO A.N.A.C.
L'offerta del concorrente è corredata, a pena di esclusione, dal versamento della contribuzione nella misura di € 165,00 così come indicato dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 524 del 22 dicembre 2025.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. al seguente indirizzo: Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it
Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall'impresa qualificata come capogruppo.
La comprova dell'avvenuto pagamento va inserita all'interno della busta A "Documentazione".
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n. 464 del 27 luglio 2022. Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti l'acquisizione dei

documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice. Pertanto, in esecuzione di tale dettato normativo, la piattaforma telematica consentirà l'invio della domanda di partecipazione alla procedura di gara solo se l'operatore economico metterà la spunta *("flaggherà*") sulla voce relativa al consenso.

FINANZIAMENTO: l'appalto è finanziato, come indicato nella sopra richiamata determinazione a contrattare n. 144 del 23/10/2026, pubblicata in piattaforma tra gli allegati pubblici e cui si rimanda.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, nonché gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 67 e 68 del medesimo decreto legislativo.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta le consorziate per conto delle quali il consorzio concorre e, ove previsto dalla normativa vigente, le consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), e per i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 36/2023, la partecipazione, l'esecuzione e la qualificazione sono disciplinate dall'art. 67 del Codice e dall'Allegato II.12.

Per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalle consorziate secondo le disposizioni

previste dal Codice e dall'Allegato II.12 per i raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, la partecipazione, l'esecuzione e la qualificazione sono disciplinate dall'art. 67 del Codice e dall'Allegato II.12.

In particolare:

a) qualora il consorzio stabile intenda eseguire i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti di qualificazione sono posseduti e comprovati secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i consorzi stabili;

b) qualora il consorzio stabile intenda eseguire i lavori tramite una o più consorziate designate in sede di gara, le consorziate esecutrici devono possedere e comprovare i requisiti di qualificazione richiesti per le lavorazioni che saranno chiamate ad eseguire, secondo quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.12, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti dei soggetti per i quali la legge ne impone la verifica;

c) qualora l'esecuzione sia prevista in parte mediante la struttura consortile e in parte tramite consorziate designate, i requisiti devono essere posseduti in coerenza con la quota e la tipologia di lavorazioni che saranno effettivamente eseguite rispettivamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;

d) in caso di designazione di una o più consorziate esecutrici, ciascuna di esse deve essere qualificata per la categoria e per l'importo delle lavorazioni che sarà chiamata ad eseguire, salvo i casi in cui il possesso dei requisiti sia integrato mediante avvalimento nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Resta fermo che i requisiti generali di cui agli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a causa di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di rete sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle imprese retiste non partecipanti all'aggregazione, che possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che abbia designato una consorziata esecutrice la quale partecipi alla medesima procedura in qualsiasi altra forma.

Qualora venga accertata una delle situazioni sopra indicate, la stazione appaltante ne darà comunicazione agli operatori economici coinvolti affinché possano dimostrare, entro il termine assegnato, che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea ad incidere sull'autonomia delle rispettive offerte e sulla capacità di adempiere alle obbligazioni contrattuali.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario o capogruppo ai fini della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 36/2023, qualsiasi comunicazione effettuata al consorzio si intende validamente resa anche a tutte le consorziate indicate ai fini della partecipazione e dell'esecuzione.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato II.12, nel testo vigente alla data di pubblicazione della procedura.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Tutti i concorrenti devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. "White list") di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, tenuto dalla Prefettura della Provincia di competenza, oppure devono aver presentato la domanda di iscrizione nel suddetto Elenco entro la data di presentazione dell'offerta, stabilendo altresì che:
- nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti, l'iscrizione nella White List oppure la presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere relativa a tutti gli Operatori economici che compongono il R.T.I./consorzio ordinario;

- nel caso di consorzi stabili, consorzi tra imprese artigiane e consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, l'iscrizione nella White List oppure la presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere relativa sia al Consorzio concorrente che alla/e Consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i delle lavorazioni; È, altresì, ammessa come modalità alternativa per la comprova del requisito richiesto, l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui al D.L.189 del 17/10/2016 o aver presentato domanda di iscrizione alla suddetta Anagrafe;

2. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

3. Sono, altresì, esclusi gli operatori economici che incorrano in una delle seguenti cause di esclusione:

Articolo 94. Cause di esclusione automatica

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. E' altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'*articolo 84, comma 4, del medesimo codice*. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 88*, comma 4-bis, e *92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011*, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'*articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.*

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti

di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Articolo 95. Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
*a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'*allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014*;*

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata.

Articolo 96. *Disciplina dell'esclusione*

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;

b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.

4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.

5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista

dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);

c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Articolo 97. *Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per il tipo di attività inerente all'oggetto della presente gara.

La dichiarazione va resa nell'ambito della compilazione dell'All. 1.

Il suddetto requisito, in ipotesi di raggruppamento non è frazionabile e deve, quindi, essere posseduto da ciascuna impresa partecipante.

QUALIFICAZIONE RICHIESTA PER ESEGUIRE I LAVORI E SUBAPPALTO

Categoria prevalente: OS21
Il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria OS21, III-bis classifica.
Il possesso di attestazione SOA dalla terza classifica in poi presuppone il possesso della certificazione di qualità, attestata in documento-SOA ed in corso di validità (art. 16, comma 1, All. II.12, al Codice).

Come previsto dall'art. 119, comma 1, del D. Lgs 36/2023, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione della categoria prevalente; pertanto, la suddetta categoria è subappaltabile nel limite del 49,99% del suo importo.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di che si intende subappaltare.

QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI STABILI

La qualificazione ai fini della partecipazione e dell'esecuzione dei lavori dei consorzi stabili (cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023) è disciplinata dall'art. 67 del Codice e dall'Allegato II.12. Qualora il consorzio stabile indichi in gara una o più consorziate esecutrici, i requisiti di qualificazione relativi alle lavorazioni affidate devono essere posseduti e comprovati, **a pena di esclusione**, dalle consorziate esecutrici medesime, in proprio ovvero mediante avvalimento.
Pertanto, nel caso in cui il consorzio stabile designi consorziate esecutrici, la qualificazione deve essere posseduta dai soggetti effettivamente esecutori delle relative lavorazioni, secondo il nuovo art. 67, comma 1, lett. c).

AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora il concorrente voglia avvalersi dell'istituto giuridico dell'avvalimento, dovrà, inserire nella busta A (contenente la documentazione amministrativa) tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo, sottoscritta digitalmente.

Nel contratto di avvalimento - che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti- le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ALTRE DICHIARAZIONI DA RENDERE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il concorrente deve, altresì, nell'ambito delle dichiarazioni previste nell'All. 1:

- dichiarare di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'espletamento dei lavori sia sulla formulazione dell'offerta; di aver preso visione della determinazione dirigenziale a contrattare, dello schema di contratto e del capitolato speciale, e di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le particolari condizioni di esecuzione dell'appalto dal medesimo previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

- di impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, come dettagliati nell'art. 57 e seguenti del capitolato speciale di appalto;

- dichiarare di impegnarsi:
a) a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio 3.1.1 etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere svolta in occasione dei lavori;
b) ad impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio 3.1.2;
c) ad impiegare grassi e oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori come indicato nei criteri 3.1.3.2, 3.1.3.3 e 3.1.3.4;

- dichiarare di impegnarsi a:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

- dichiarare di accettare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona, approvato con Decreto del Vicepresidente della Provincia n. 117 del 21/10/2021 visionabile al seguente indirizzo, la cui operatività viene estesa anche all'appaltatore:
http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f//Trasparenza/Codice_di_comportamento.pdf;

- dichiarare di essere a conoscenza dell'accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici e di accettarne il contenuto.
Tale accordo è scaricabile dal seguente link:

https://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f/News/Accordo_Provincia_di_Ancona_e_Guardia_di_Finanza.pdf

- indicare, ai sensi del D.M. 55/2022 e del D.M. 29 settembre 2023 (G.U. 9/10/2023), il/i titolare/i effettivo/i (per titolare effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società ovvero ne risultano i beneficiari).

Andranno, infine rese, tutte le altre dichiarazioni inserite nell'All.1 al presente disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 D.Lgs. 36/2023. Come indicato nella determinazione a contrattare n. 144 del 23/10/2026, il criterio scelto tra quelli previsti nell'allegato II.2 del Codice, è il Metodo A, punto 2.
L' appalto, per importo ed ubicazione dei luoghi oggetto dei lavori, non presenta un interesse transfrontaliero certo.

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione alla piattaforma telematica TuttoGare PA.
Le indicazioni per la registrazione sono visionabili al seguente link:
https://provanco.tuttogare.it/norme_tecniche.php.
Il concorrente dovrà attenersi, a pena di esclusione, alle norme tecniche di utilizzo della piattaforma stessa, anch'esse disponibili accedendo al suddetto link.

La documentazione di gara consisterà nella predisposizione di due buste, denominate rispettivamente: “A – Documentazione Amministrativa”, “B –Offerta economica”.
Ogni operazione effettuata in piattaforma è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a sistema e si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere a **pena di esclusione che, come già specificato, l’amministrazione valuterà attenendosi a quanto previsto dall’art. 101 del D.lgs. 36/2023:**
a) domanda di partecipazione in bollo (ALL. 1), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore, in forza di apposita procura notarile, unitamente a tutte le altre dichiarazioni contenute nel suddetto All.1. Si precisa che il concorrente deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante la seguente modalità: applicando la marca da bollo (contrassegno) prima della scansione per immagine, oppure indicando sulla domanda di partecipazione data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo; l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente.
La violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972);
b) DGUE, ai fini dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine morale, compilato utilizzando il compilatore guidato proposto dalla piattaforma. Al termine della compilazione il sistema consente all’operatore economico il download del DGUE in formato XML che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta A. **ALL’INTERNO DELLA STESSA BUSTA VA INSERITO ANCHE IL DGUE IN FORMATO PDF**. In caso di partecipazione in RTI, l’operazione dovrà essere ripetuta da ogni impresa facente parte del raggruppamento. In caso di

avvalimento, il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa ausiliaria; in caso di partecipazione di consorzio il D.G.U.E. dovrà essere prodotto sia dal consorzio che dalla indicata esecutrice;

N.B. In alcun caso dovranno essere caricati i documenti di identità.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul fatto che, in linea con il parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 e con la sentenza del TAR Lombardia Milano Sez. IV 8 settembre 2026 n. 4181, i soggetti legittimati ex lege all'accesso integrale ex art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 (i primi cinque concorrenti in graduatoria non definitivamente esclusi) hanno diritto all'ostensione senza oscuramento di alcun dato, salva la sola offerta tecnica, per la quale sia stata accolta richiesta motivata.

Relativamente alla documentazione amministrativa, l'art. 35, comma 4, del Codice non prevede alcuna specifica esclusione al riguardo;

c) copia semplice scansionata dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, idonea a qualificare il concorrente in relazione ai lavori oggetto dell'appalto;

d) procura notarile, firmata digitalmente dal notaio stesso, qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un procuratore;

e) ricevuta versamento contributo A.N.A.C.;

f) documentazione in caso di avvalimento: DGUE ausiliaria e ausiliata, dichiarazione di avvalimento, contratto di avvalimento;

e) tutte le dichiarazioni previste nell'All.1 al presente disciplinare, nessuna esclusa;

f) (solo per le imprese che occupano più di cinquanta dipendenti, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs.198/2006) copia della redazione del rapporto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

g) dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. 187/1991 (da inserire in separato slot, come indicato in piattaforma);

h) (solo per le imprese che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e fino a cinquanta ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L.77/2021) dichiarazione (da rendersi nell'ambito dell'All. 1 al presente disciplinare) di impegno, a presentare, in caso di aggiudicazione, una relazione di genere entro sei mesi dalla

conclusione del contratto, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

i) (solo per le imprese che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e meno di cinquanta) dichiarazione (da rendersi nell'ambito dell'All. 1 al presente disciplinare) di impegno, a presentare, in caso di aggiudicazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI DA INSERIRE SEMPRE ALL'INTERNO DELLA BUSTA A

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie o quote di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle categorie o quote di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi

dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione delle categorie o quote di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale dichiarazione delle categorie o quote di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale dichiarazione delle categorie o quote di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale dichiarazione delle categorie o quote di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale dichiarazione delle categorie o quote di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO

L'offerta, da esprimersi utilizzando la procedura guidata proposta dalla piattaforma, così come illustrata all'interno delle norme tecniche, deve contenere il ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, espresso fino alla terza cifra decimale, sull'importo soggetto a ribasso di € 1.256.148,17.

In caso di contrasto tra ribasso percentuale espresso in cifre e ribasso percentuale espresso in lettere prevale il ribasso espresso in lettere.

Come prevede l'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica l'operatore economico, **a pena di esclusione,** deve indicare:

1. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. i propri costi della manodopera.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono ribassabili.

L'operatore economico può, tuttavia, dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Pertanto, qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo della manodopera stimato dalla stazione appaltante in € 392.495,89, modificandolo in diminuzione, si procederà, ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento.

Nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai

sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, che il contratto applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.
L'offerta economica è corredata dalla documentazione soprarichiamata.
Unitamente all'offerta economica, dovranno altresì essere caricate le eventuali spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

In caso di partecipazione in RTI l'offerta dovrà essere firmata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa.

REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale: "*1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:*

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica (che nel presente appalto non è presente in quanto trattasi di appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso) e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con

esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato."

ALTRE INFORMAZIONI

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art 31 del capitolato speciale di appalto, e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori la polizza di assicurazione richiesta dall' art. 33 del medesimo capitolato;
- anticipazione del prezzo: come previsto all'art. 23 del capitolato speciale di appalto;
- si applicano le clausole di revisione prezzi previste all'art. 60 e art. 120 in materia di modifica dei contratti in corso d'opera del D.Lgs 36/2023.

In materia di revisione dei prezzi, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura

dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile;
- come previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 41.4 del capitolato speciale d'appalto, la Provincia di Ancona si riserva sin da ora la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto né alcuna somma a titolo di indennizzo;
- il contratto di appalto verrà redatto nella forma della scrittura privata con spese di bollo e di registro a carico dell'aggiudicatario;
- la mancanza delle dichiarazioni inerenti al subappalto preclude tale possibilità;
- le disposizioni del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute negli altri documenti di gara;
- per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale (art. 213, comma 2, D.Lgs. 36/2023);
- responsabile unico del progetto è l'Ing. Alessandro Vitali (0731 813963 int. 2; e-mail: tecnico@comune.rosora.an.it);
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale e con spese a carico dell'impresa aggiudicataria;
-responsabile del procedimento di gara (della fase di affidamento) è la Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell'Area Appalti e Contratti (071/5894362; e-mail: j.massaccesi@provincia.ancona.it);
- ferma restando l'applicazione dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, negli altri casi di risoluzione contrattuale o revoca dell'aggiudicazione la stazione appaltante si riserva sin da ora di attingere alla graduatoria;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;
- per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 36/2023;
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- L.241/1990
- D.Lgs. 33/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA APPALTI E CONTRATTI
Titolare di incarico di Elevata Qualificazione con delega dirigenziale
(Dott.ssa Jasmin Massaccesi)

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
Avv. Fabrizio Basso

Firmato digitalmente

ALLEGATI:

ALL. 1 Domanda di partecipazione alla gara ed altre dichiarazioni non contenute nel D.G.U.E.